

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Gennaio 2012

Processo amministrativo. Termini processuali.

C.G.A. 17 gennaio 2012, n. 64 - Pres. Virgilio, Est. Anastasi

Il termine per la costituzione in giudizio ha carattere ordinatorio. (1)

È invece perentorio nel giudizio amministrativo il termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie ed esso non può subire deroghe nemmeno con il consenso della controparte, essendo previsto non solo a tutela del contraddittorio ma anche a garanzia del corretto svolgimento del processo e dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante.

[Link al testo della sentenza](#)

(1) Cfr. ad es. Cons. Stato, sez., VI., n. 2983 del 2007.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.

C.G.A. 30 gennaio 2012, n. 84 - Pres. Turco, Est. Carlotti.

Quando il disciplinare di gara impone, a pena di esclusione, alle imprese partecipanti alla gara di indicare i nominativi di tutti i direttori tecnici deve ritenersi che l'obbligo dichiarativo non possa essere adempiuto, nell'ambito di tale vasta categoria, tra i direttori tecnici delle lavorazioni messe a gara (cioè i soggetti di cui agli artt. 124 e 125 del D.P.R. n. 554/1999) e i responsabili delle lavorazioni specialistiche né tra i direttori della sede principale e quelli delle sedi secondarie. In questa prospettiva l'obbligo dichiarativo in contestazione, sanzionato dalla normativa di gara con la misura espulsiva, si estende oggettivamente anche al direttore di cava, posto che quest'ultimo, seppur limitatamente a uno specifico ramo dell'azienda e con riguardo a precise operazioni, comunque svolge compiti di direzione tecnica. D'altronde una differente esegesi frustrerebbe le finalità perseguite dalla normativa di rango primario e secondario; dette finalità sono da individuarsi nella esigenza di consentire alla stazione appaltante di precludere, se del caso, la partecipazione alla gara di soggetti che non diano affidamento sotto il profilo della moralità e delle serietà professionale. Orbene, non è controvertibile che un inquinamento dell'affidabilità morale o professionale di un'impresa potrebbe in astratto ricollegarsi anche alla presenza di un direttore di una sede secondaria.

[Link al testo della sentenza](#)